

**REGOLAMENTO GENERALE per le PRESTAZIONI ED ASSISTENZE  
della CASSA EDILE di FERRARA  
a favore dei lavoratori iscritti, in vigore dal  
**1° OTTOBRE 2014****

---

**ART. 1 - FORME DI ASSISTENZA**

La Cassa Edile provvede alle seguenti forme di assistenza nei confronti dei lavoratori iscritti che si trovino nelle condizioni volute ed indicate nel successivo Art. 2:

- ASSEGNI DI STUDIO PER I FIGLI DEGLI OPERAI ISCRITTI E PER LAVORATORI-STUDENTI ISCRITTI.
- BUONO LIBRI.
- SUSSIDIO AI FIGLI DEGLI OPERAI ISCRITTI PER L'INSERIMENTO ALLA CLASSE 1<sup>^</sup> DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE.
- INTEGRAZIONE ALL'INDENNITA' GIORNALIERA DI MALATTIA, COMPRESI I CASI DI T.B.C., CORRISPOSTA DALL'I.N.P.S.
- INTEGRAZIONE ALL'INDENNITA' GIORNALIERA PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE CORRISPOSTA DALL'I.N.A.I.L.
- SUSSIDIO PER CURE E PROTESI DENTARIE.
- SUSSIDIO PER PROTESI OCULISTICHE.
- SUSSIDIO PER PROTESI ORTOPEDICHE ED ACUSTICHE.

- SUSSIDIO PER CURE TERMALI DEI LAVORATORI ISCRITTI, RELATIVE AI CASI ASSISTITI DALL'I.N.P.S. O DALL'A.S.L.
- SUSSIDIO AI LAVORATORI ISCRITTI DONATORI DI SANGUE.
- SUSSIDIO AI LAVORATORI ISCRITTI PER L'INSERIMENTO DEI FIGLI NEGLI ASILI.
- SUSSIDIO IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE ISCRITTO, CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO SUL LAVORO.
- PREVEDI - PRESTAZIONE AGGIUNTIVA E RIMBORSO ALLE IMPRESE
- PREMIAZIONE DELLA FEDELTA' AL LAVORO NELL'EDILIZIA.
- SUSSIDI STRAORDINARI.
- AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE ALLE IMPRESE.

## **ART. 2 - DIRITTO E MODALITA' DI ASSISTENZA.**

Hanno diritto all'assistenza della Cassa Edile, soltanto i lavoratori iscritti alla Cassa medesima, che risultino dipendenti da ditte in regola con i versamenti dovuti alla stessa Cassa Edile al verificarsi dell'evento per cui si richiede la prestazione, e relativamente ai quali siano stati regolarmente versati, da parte dei rispettivi datori di lavoro, sia la percentuale di accantonamento per gratifica natalizia e riposi annui che tutti gli altri contributi dovuti, per almeno 2 mesi, oltre a quello dell'evento, anche non consecutivi e non interi, negli 11 mesi immediatamente precedenti il mese dell'evento (es. evento mese di ottobre 2014 mesi precedenti da novembre 2013 a settembre 2014).



**CASSA EDILE DI FERRARA**  
Via Montebello, 10 • 44121 FERRARA  
tel. 0532 202884 • fax 0532 203088  
info@cassaedileferrara.it • www.cassaedileferrara.it  
Codice Fiscale 80007430384

Per il raggiungimento del numero minimo di versamenti mensili sopra previsto, saranno considerati utili, purché documentati, i periodi di lavoro regolarmente denunciati e versati presso altre Casse Edili.

I lavoratori disoccupati hanno diritto alle prestazioni della Cassa Edile di Ferrara purché il loro ultimo rapporto di lavoro sia stato alle dipendenze di una ditta in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile medesima (accantonamento e contributi) e sempre che, naturalmente, possano far valere, negli 11 mesi precedenti il verificarsi dell'evento per cui si richiede la prestazione, almeno 3 mesi anche non consecutivi e non interi, di versamenti.

Per ottenere l'assistenza della Cassa Edile, i lavoratori interessati debbono presentare domanda scritta a mezzo dei moduli all'uopo predisposti, allegati alla presente, messi a loro gratuita disposizione dalla stessa Cassa Edile, nonché corredare la domanda medesima della documentazione probatoria richiesta a seconda dei casi.

Sono rimborsabili esclusivamente le prestazioni rese sul territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per ciascuna forma di assistenza gestita dalla Cassa Edile, il numero e la natura dei documenti probatori che debbono essere esibiti o depositati.

Le prestazioni previste dal presente regolamento saranno liquidate agli aventi diritto, sempre e soltanto dopo che siano stati effettuati i prescritti versamenti a favore della Cassa Edile, da parte della ditta da cui il lavoratore risulta od era dipendente.

Il Consiglio di Amministrazione decide, in via definitiva, sui ricorsi che devono essere presentati dagli interessati entro 30 giorni dal rigetto

della domanda.

I suddetti ricorsi saranno considerati improcedibili se rivolti contro norme di statuto o regolamento.

### **ART. 3 - ASSEGNI DI STUDIO PER I FIGLI DEGLI OPERAI ISCRITTI E PER LAVORATORI - STUDENTI ISCRITTI.**

Per gli studenti delle Scuole Medie Inferiori Italiane, promossi nella sessione estiva (Giugno), sono previsti assegni di studio, così determinati con riferimento agli anni scolastici:

- alunni ammessi dalla 1a alla 2a classe e dalla 2a alla 3a classe della scuola media inferiore:
- assegno di studio pari a € 100,00.= ;
- alunni promossi all'esame di licenza della classe 3a media inferiore:
  - a) con giudizio finale " distinto " oppure " ottimo " o con voto 8, 9 o 10 : assegno di studio di € 190,00.= ;
  - b) con giudizio finale " buono " o con voto 7 : assegno di studio di € 140,00.= ;
  - c) con giudizio finale " sufficiente " o con voto 6 : assegno di studio di € 100,00.= .

Per gli studenti, compresi i lavoratori-studenti, delle Scuole Medie Superiori Italiane, promossi nella sessione estiva (Giugno o Luglio), sono previsti assegni di studio, così determinati con riferimento agli anni scolastici:

- di € 245,00.= per quelli che abbiano riportato nella sessione estiva di esami una media scolastica di voti fino a 6,99 decimi.
- di € 370,00.= per quelli che abbiano riportato nella sessione estiva di esami una media scolastica di voti dai 7 decimi in poi.

Per gli studenti universitari, compresi i lavoratori-studenti universitari, in regola con il piano di studi e con una media superiore a 20/30 e che hanno superato almeno tre esami nel corso dell'anno accademico, è previsto un premio annuo dell'importo di € 400,00.

Per gli studenti universitari, compresi i lavoratori-studenti universitari, che conseguano la laurea negli anni previsti dal corso di studi è previsto un premio dell'importo di € 300,00.

Gli interessati dovranno presentare domanda, da redigere su apposito modulo fornito loro dalla Cassa Edile, allegato al presente regolamento, entro il termine utile fissato al 31 Ottobre successivo alla scadenza dell'anno scolastico (esempio: anno scolastico 2014/2015 entro il 31/10/2015) o dell'inizio dell'anno accademico (esempio: anno accademico 2014/2015 entro il 31/10/2015).

La documentazione da allegare alla domanda di assegno di studio sarà la seguente:

1) A) Per tutti gli studenti delle scuole Medie Inferiori o superiori tranne quelli indicati al punto B) :

Certificato dell'Istituto con i voti riportati nelle singole materie, in originale o copia autenticata.

Nel caso di studenti delle scuole Medie Inferiori l'autentica può essere effettuata, naturalmente previa visione dell'originale, da parte del Personale o dei Componenti il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di Ferrara.

B) Per i Diplomati:

Certificato di diploma in originale o copia autenticata.

C) Per gli studenti Universitari

Certificato dell'Università con i voti riportati nei singoli esami o libretto dei

voti e certificazione comprovante la regolarità nel piano di studi, in originale o copia autenticata.

Nel caso di consegna del libretto dei voti l'autentica può essere effettuata, naturalmente previa visione dell'originale, da parte del Personale della Cassa Edile.

D) Per i Laureati:

Certificato di laurea universitaria in originale o copia autenticata.

Certificato relativo alla carriera scolastica in originale o copia autenticata.

E) Per i corsi professionali oltre al certificato dei voti (1) A):

Fotocopia della licenza media

Dichiarazione da parte dell'Istituto delle caratteristiche del corso, quali:

- Durata (n. anni scolastici);
- Ore annuali;
- Autorizzazione della Provincia o della Regione.

2) Fotocopia del codice fiscale dello studente.

Gli assegni di studio sopra indicati saranno corrisposti ai beneficiari in un'unica soluzione entro il 31 Dicembre di ogni anno.

#### **ART. 4 - BUONO LIBRI.**

Per i licenziati della 3<sup>a</sup> media inferiore, figli di lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Ferrara nel mese di Settembre, mese dell'evento, che si iscrivono per la prima volta alla 1<sup>a</sup> classe di una Scuola Media Superiore Italiana, è previsto un buono libri di € 150,00.

Il termine utile di partecipazione è fissato al 31 Ottobre successivo a quello dell'evento.

La documentazione da allegare alla domanda di buono libri, redatta sull' apposito modulo fornito dalla Cassa Edile, allegato al presente regolamento, sarà la seguente:

- 1 ) Certificato di diploma della scuola media inferiore in originale o copia autenticata.
- 2 ) Certificato di iscrizione alla 1<sup>^</sup> classe di una Scuola Media Superiore Italiana in originale o copia autenticata.
- 3 ) Fotocopia del codice fiscale dello studente.

L'autentica dei documenti sopra indicati può essere effettuata, naturalmente previa visione dell'originale, da parte del Personale o dei Componenti il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile.

Il buono libri sarà corrisposto ai beneficiari in un'unica soluzione entro il 31 Dicembre di ogni anno.

#### **ART. 5 - SUSSIDIO AI FIGLI DEGLI OPERAI ISCRITTI PER L' INSERIMENTO ALLA 1<sup>^</sup> CLASSE DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE.**

La prestazione è rivolta agli alunni che si iscrivono per la prima volta alla 1<sup>^</sup> classe di una Scuola Media Inferiore Italiana, figli a carico di lavoratori iscritti alla Cassa Edile nel mese di Settembre, mese dell'evento.

Il termine utile di partecipazione è fissato al 31 Ottobre successivo a quello dell'evento.

La documentazione da allegare alla domanda di sussidio per l'inserimento alla 1<sup>^</sup> classe di una Scuola Media Inferiore Italiana, redatta sull' apposito modulo fornito dalla Cassa Edile, allegato al presente regolamento, sarà la seguente:

- 1 ) Certificato di ammissione alla Scuola Media Inferiore in originale o copia autenticata.
- 2 ) Certificato di iscrizione alla 1<sup>^</sup> classe di un Istituto Italiano di scuola

- media inferiore in originale o copia autenticata.  
3 ) Fotocopia del codice fiscale dello studente.

L'autentica dei documenti può essere effettuata, naturalmente previa visione dell'originale, da parte del Personale o dei Componenti il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile.

Il sussidio per l'inserimento alla classe 1<sup>^</sup> della Scuola Media Inferiore, pari ad € 100,00, sarà corrisposto ai beneficiari in un'unica soluzione entro il 31 Dicembre di ogni anno.

**ART. 6 - INTEGRAZIONE ALL' INDENNITA' GIORNALIERA DI MALATTIA, COMPRESI I CASI DI T.B.C., CORRISPOSTA DALL' I.N.P.S.: sino al 100% della retribuzione netta dal 1° al 180° giorno ; 50% della retribuzione netta dal 181° giorno fino al compimento del 270° giorno, per gli operai con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo fino al 365° giorno.**

**ART. 7 - INTEGRAZIONE ALL' INDENNITA' GIORNALIERA PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE CORRISPOSTA DALL' I.N.A.I.L.: sino al 100% della retribuzione netta, dal 1° giorno di assenza in poi.**

**ART. 8 - SUSSIDIO PER CURE E PROTESI DENTARIE**

Al lavoratore regolarmente iscritto verrà rimborsato il 50% della spesa sostenuta per la cura dei propri denti o per l'applicazione di protesi dentarie, fino ad un importo massimo rimborsabile di € 680,00.= ed una spesa minima di € 50,00.=, per ogni anno civile (1 gennaio - 31 dicembre).

La domanda per cure o protesi dentarie, redatta sull'apposito modulo fornito dalla Cassa Edile, allegato al presente regolamento, corredata dalla certificazione medica e dalla regolare documentazione di spesa, dovrà essere inoltrata alla Cassa Edile entro 90 giorni dalla data della fattura o ricevuta fiscale

rilasciata a saldo dallo studio medico o dal laboratorio presso cui è stata effettuata la suddetta cura o protesi dentaria.

#### **ART. 9 - SUSSIDIO PER PROTESI OCULISTICHE.**

Al lavoratore regolarmente iscritto che necessita personalmente di occhiali da vista (montature, lenti o lenti a contatto anche “usa e getta”) la Cassa Edile rimborserà il 50% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo rimborsabile, per ogni protesi oculistica, di € 180,00.= ed una spesa minima di € 30,00.=.

La domanda per protesi oculistiche, redatta sull’ apposito modulo fornito dalla Cassa Edile, allegato al presente regolamento, corredata dalla certificazione medica e dalla regolare documentazione di spesa, dovrà essere inoltrata alla Cassa Edile entro 90 giorni dalla data della fattura o ricevuta fiscale rilasciata dallo studio medico o dal laboratorio presso cui è stata effettuata la suddetta protesi oculistica.

#### **ART. 10 - SUSSIDIO PER PROTESI ORTOPEDICHE ED ACUSTICHE.**

Al lavoratore regolarmente iscritto che necessita personalmente di protesi ortopediche ed acustiche la Cassa Edile rimborserà il 60% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo rimborsabile di € 500,00.= , per ogni anno civile (1 gennaio - 31 dicembre).

La domanda per protesi ortopediche ed acustiche, redatta sull’ apposito modulo fornito dalla Cassa Edile, allegato al presente regolamento, corredata dalla certificazione medica e dalla regolare documentazione di spesa, dovrà essere inoltrata alla Cassa Edile entro 90 giorni dalla data della fattura o ricevuta fiscale rilasciata dallo studio medico o dal laboratorio presso cui è

stata effettuata o noleggiata la suddetta protesi ortopedica od acustica.

**ART. 11 - SUSSIDIO PER CURE TERMALI DEI LAVORATORI ISCRITTI, RELATIVE AI CASI ASSISTITI DALL' I.N.P.S. O DALL' A.S.L..**

Vengono erogate : € 90,00.= per i casi assistiti dall' I.N.P.S.;  
€ 180,00.= per i casi assistiti dall' A.S.L..

La domanda di sussidio, al massimo una per ogni anno civile (1 gennaio - 31 dicembre), per cure termali I.N.P.S o A.S.L., redatta sull' apposito modulo fornito dalla Cassa Edile, allegato al presente regolamento, corredata dalla dichiarazione dell' INPS o dell' ASL attestante il periodo ed il luogo di cura, dovrà essere presentata alla Cassa Edile entro 90 giorni dalla data del termine della cura.

**ART. 12 - SUSSIDIO AI LAVORATORI ISCRITTI DONATORI DI SANGUE.**

Vengono erogate € 40,00.= per ciascuna donazione gratuita di sangue avvenuta presso uno dei centri di prelievo autorizzati dal Ministero della Sanità, nel limite e quantitativo minimo richiesto per il riconoscimento del diritto del lavoratore ad una giornata di riposo.

La domanda di sussidio per donazione di sangue, redatta sull' apposito modulo fornito dalla Cassa Edile, allegato al presente regolamento, corredata dal certificato comprovante l' avvenuta donazione di sangue, dovrà essere presentata alla Cassa Edile entro 90 giorni dalla data della suddetta donazione.

**ART. 13 - SUSSIDIO AI LAVORATORI ISCRITTI PER L'INSERIMENTO DEI FIGLI NEGLI ASILI.**

La domanda di sussidio per l'inserimento del figlio a carico all'asilo, redatta sull'apposito modulo fornito dalla Cassa Edile, allegato al presente regolamento, corredata dal certificato comprovante l'avvenuta iscrizione del figlio ad un asilo (asilo nido e scuola materna) e dalla fotocopia del pagamento della retta, dovrà essere presentata alla Cassa Edile entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello di iscrizione all'asilo.

Il mese di iscrizione del figlio all'asilo, di norma settembre o ottobre, si considera mese dell'evento ai fini del diritto del sussidio.

Il sussidio per l'inserimento del figlio all'asilo, pari ad € 100,00, sarà corrisposto ai beneficiari in un'unica soluzione entro il 31 Luglio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'asilo.

#### **ART. 14 - SUSSIDIO IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE ISCRITTO, CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO SUL LAVORO.**

Verificandosi uno dei suddetti casi di morte, agli eredi legali e testamentari verrà erogato un sussidio una-tantum pari ad € 1.500,00.= .

La domanda di sussidio per caso di morte del lavoratore conseguente a malattia o infortunio, corredata dalla sotto riportata documentazione, dovrà essere presentata alla Cassa Edile, dagli eredi legittimi, entro 1 anno dalla data del decesso del lavoratore.

La documentazione a corredo della domanda dovrà essere la seguente:

- A) Certificato di morte indicante la causa del decesso
- B) Atto notorio indicante gli eredi (in carta semplice) o testamento
- C) Stato di famiglia prima del decesso (in carta semplice)
- D) Stato di famiglia dopo il decesso (in carta semplice)
- E) Codice fiscale del defunto e degli eredi
- F) Autorizzazione del Giudice Tutelare (solo in caso di eredi minorenni)
- G) Certificato medico indicante la causa del decesso (solo nel caso non sia già precisato nel certificato di morte)

H) Dichiarazione INAIL di avvenuto decesso per infortunio sul lavoro.

Il sussidio spetta esclusivamente nel caso in cui gli eredi non beneficino della prestazione "APE 300 ore" prevista dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile.

#### **ART. 15 - SUSSIDI STRAORDINARI.**

Riguardano eventuali casi di particolari e documentate condizioni di bisogno, non previsti dalle altre specifiche forme di intervento assistenziale.

L'entità del sussidio non è preventivamente fissata, ma viene di volta in volta stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile.

#### **ART. 16 - PREVEDI – PRESTAZIONE AGGIUNTIVA E RIMBORSO ALLE IMPRESE.**

Ai lavoratori operai, impiegati e quadri, dipendenti di imprese artigiane ed industriali iscritte alla Cassa Edile di Ferrara, che aderiscono al Prevedi e che versano la percentuale dell' 1,48% anziché quella dell' 1% verrà rimborsata da parte della Cassa Edile la contribuzione aggiuntiva dello 0,48%, come previsto dall'art. 24 del C.i.p.l. della Provincia di Ferrara, mentre la restante percentuale dell'1% rimarrà a suo carico.

La Cassa Edile di Ferrara rimborserà al lavoratore, in un'unica soluzione e nei limiti previsti dall' art. 24 del C.i.p.l., il contributo aggiuntivo dello 0,48%, a consuntivo d'anno solare, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

Alle Imprese, artigiane ed industriali, iscritte alla Cassa Edile di Ferrara che versano regolarmente la contribuzione prevista dal C.C.N.L. e dal C.I.P.L. di Ferrara, verrà rimborsata la quota contributiva dell' 1% versata al Fondo Prevedi

per i loro dipendenti operai, impiegati e quadri iscritti al Prevedi.

La Cassa Edile di Ferrara rimborserà all'Impresa, in un'unica soluzione, il contributo dell'1% versato, a consuntivo d'anno solare, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

## **ART. 17 - PREMIAZIONE DELLA FEDELTA' AL LAVORO NELL' EDILIZIA.**

### Punto 1

La Cassa Edile di Ferrara, allo scopo di premiare la fedeltà al lavoro nel settore Edile ed Affini, istituisce un premio a favore degli operai che siano andati in pensione, entro il 31 Dicembre di ogni anno e che abbiano prestato, con fedeltà, servizio nel settore edile ed affini.

Tale servizio dovrà risultare non inferiore a 20 anni complessivi. Eventuali interruzioni di lavoro, inferiori ad un anno ciascuna, saranno considerate utili ai fini del calcolo del periodo lavorativo, mentre saranno considerati neutri i periodi consecutivi di interruzione del lavoro superiori ad un anno.

I lavoratori interessati, inoltre, negli ultimi due anni lavorativi antecedenti la data di decorrenza della pensione, dovranno aver svolto attività lavorativa dipendente esclusivamente nel settore edile ed affini, con conseguente regolare iscrizione presso la Cassa Edile di Ferrara.

I periodi di disoccupazione, negli ultimi due anni lavorativi, si considerano come lavorati.

Nel caso il lavoratore interrompa il rapporto di lavoro al momento della maturazione del diritto alla pensione, e fino all'apertura della "finestra" non lo riprenda, gli ultimi due anni lavorativi decorrono dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

### Punto 2

Il premio di cui al punto 1 consiste in un assegno di € 1.000,00.

### Punto 3

Il bando è riservato a tutti coloro che non abbiano ottenuto una simile premiazione da questa Cassa Edile.

Le domande per il premio alla fedeltà al lavoro edile, redatta sull' apposito modulo fornito dalla Cassa Edile, allegato al presente regolamento, dovranno essere presentate entro il 31 Maggio del 2° anno successivo all'anno della decorrenza della pensione, in carta libera, allegando i seguenti documenti pure in carta libera:

- a) Libretto di pensione o dichiarazione dell'INPS attestante la qualifica di pensionato;
- b) Attestato del servizio prestato con l'indicazione di tutti i periodi di occupazione (data di inizio e di fine del rapporto di lavoro e datore di lavoro) nonché tutte quelle prove idonee a dimostrare l'anzianità e la fedeltà al lavoro edile (per es. attestato ape rilasciato dalle Casse Edili).

L' attestato di servizio potrà essere rilasciato dalla Ditta o dalla Sezione Circoscrizionale del Lavoro.

Il servizio sarà considerato ininterrotto anche nei periodi nei quali il dipendente sia stato assente per malattia, infortunio o servizio militare.

I lavoratori cessati entro il 31 dicembre e che hanno decorrenza della pensione 1° Gennaio dell'anno successivo possono presentare la domanda di fedeltà entro il 31 Maggio dell'anno di decorrenza della pensione anziché entro il 31 Maggio dell'anno successivo.

### Punto 4

L'assegnazione dei premi avverrà entro il 31 Luglio dell'anno successivo all'evento.

## **ART. 18 - AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE ALLE IMPRESE.**

Le Imprese iscritte continuativamente e con regolarità contributiva alla Cassa Edile da almeno tre anni edili possono beneficiare, a partire dall'anno edile 2014/2015, dell'agevolazione contributiva sotto riportata. =

La Cassa Edile rimborserà alle Imprese che vantano i requisiti suddetti alla data del 30 di Novembre successivo alla scadenza del triennio edile considerato (la data del 30 Novembre è riferita alla valuta per la Cassa Edile), lo sgravio, relativamente all'ultimo anno edile, entro il successivo mese di Maggio, nella misura seguente:

Contributo APE : da 3,80% a 2,80% = ristorno pari all' 1,00%

(esempio: l' Impresa iscritta in tutti i mesi del periodo Ottobre 2012 – Settembre 2015 ed in regola, per detto periodo, alla data del 30 Novembre 2015, riceverà il rimborso dell' 1,00% sopra indicato entro 31 Maggio 2016).

Il Consiglio verifica e approva per le Imprese interessate la regolarità dei versamenti contributivi, del pari verifica che non sussistano accertate e documentate irregolarità nell'applicazione dei vigenti CCNL e CIPL, Protocollo Provinciale appalti e leggi vigenti.

Le imprese, per aver diritto alla percentuale di sgravio sopra indicata, dovranno aver denunciato un monte ore settimanale non inferiore alle 40 ore come previsto dall'art. 29 della L. 341/94.

Alle Imprese in possesso dei requisiti sopra citati che hanno effettuato l'attività di asseverazione presso l'ente preposto, Edilform Estense di Ferrara, sarà rimborsato il 50% della spesa effettivamente sostenuta allo scopo e fino ad un massimo di 500,00 euro.

Al fine del rimborso sopra citato la Cassa Edile di Ferrara invierà annualmente, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, all' Edilform Estense di Ferrara

